

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12361

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 24 e 25 maggio 2012 alla presenza di n. 30 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;
- premesso che, nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali avvalendosi in via prioritaria della collaborazione con le Università;
- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extrauniversitari di ricerca finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organismi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11395 del 30 aprile 2010 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l'INFN e l'Università di Bari per il finanziamento di un posto di ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, poi sottoscritta in data 14 maggio 2012, nel settore scientifico disciplinare FIS/01;
- vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 relativa a "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in seguito alla quale l'Università degli Studi di Bari ha emanato il "Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato";
- visti gli intensi rapporti di collaborazione scientifica tra l'INFN e l'Università degli Studi di Bari testimoniati anche dalla Convenzione stipulata in data 17 novembre 2008 e relativa alla locale Sezione INFN;
- vista la nota del 24 maggio 2011, prot. n. 3778, con la quale il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari comunica che non è stato possibile dar seguito a quanto previsto nella Convenzione del 14 maggio e ribadisce l'interesse

dell'Università a realizzare l'iniziativa in conformità al nuovo contesto normativo di cui alla Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

- vista la nota del 13 febbraio 2012, prot. n. 2541, con la quale il Presidente dell'INFN comunica la disponibilità dell'Istituto a contribuire, nell'ambito del nuovo quadro normativo di riferimento, all'assunzione di personale ricercatore a tempo determinato;
- considerato l'interesse delle Parti ad attivare una collaborazione al fine di potenziare le attività didattiche e di ricerca dell'Università degli Studi di Bari nel settore scientifico disciplinare FIS/01 – Fisica sperimentale, presso la facoltà di Scienze MM.FF.NN., attraverso il finanziamento di due posti di ricercatore a tempo determinato per la durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- in data 24 maggio 2012 con voti favorevoli n. 30;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di “Convenzione per il finanziamento di due posti di ricercatore a tempo determinato” tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, allegato e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e sottoscriverlo.
- 2) Gli oneri finanziari derivanti all'Istituto dallo schema di Convenzione di cui al precedente numero 1), valutati in € 46.109,24 per l'annuo 2012 e in € 96.109,24 per gli anni successivi, trovano copertura, per l'anno 2012, con i finanziamenti iscritti al capitolo 221810 del Bilancio 2012 dell'Istituto e, per gli anni successivi, con i finanziamenti che saranno iscritti sul corrispondente capitolo di bilancio.

CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI DUE POSTI DI
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (C.F. 84001850589) con sede in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, in persona del suo Presidente p.t.,, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. del (di seguito "INFN")

e

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (C.F: 80002170720) con sede in Bari, Piazza Umberto I, 1, in persona del Rettore e legale rappresentante, Prof. Corrado Petrocelli, domiciliato per la carica presso la sede universitaria, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del..... (di seguito "Università")

in prosieguo denominati singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti"

PREMESSO

- che la Legge 30/12/2010, n. 240 ha dettato "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- che con D.R. n. 5312 del 26.08.2011 è stato emanato il "Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato", nel rispetto della normativa vigente in materia;
- che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in base all'art. 2 del proprio Statuto, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nel perseguimento della propria missione, si avvale in via prioritaria della collaborazione con le Università, regolata da apposite convenzioni, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le Università;
- che le Università sono Centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

- che nella I Facoltà di Scienze MM FF NN dell'Università di Bari si rende necessario un incremento dei posti di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare FIS/01, in virtù del crescente interesse scientifico e delle conseguenti necessità didattiche;
- che l'INFN e l'Università intrattengono da tempo proficui rapporti di collaborazione scientifica testimoniati, da ultimo, dalla Convenzione sottoscritta in data 17 novembre 2008 e relativa alla locale Sezione INFN;
- che è interesse delle Parti potenziare, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, i rapporti di collaborazione scientifica nelle tematiche di comune interesse e promuovere il reclutamento di ricercatori a tempo determinato;
- che l'INFN è interessato a potenziare la didattica e la ricerca svolta dall'Università di Bari nel settore scientifico disciplinare SSD FIS/01 "FISICA SPERIMENTALE" che, nella relativa declaratoria, comprende le competenze necessarie allo studio sperimentale dei fenomeni nucleari e dei fenomeni riguardanti le particelle elementari, inclusa la fisica delle particelle di rilevanza astrofisica ("fisica astroparticellare"), con adeguato finanziamento per l'istituzione di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato dell'Università, presso la I Facoltà di Scienze MM FF NN dell'Università degli Studi di Bari;
- che l'INFN e l'Università, nell'ambito della suddetta collaborazione, in data 14 maggio 2010 hanno sottoscritto una Convenzione per il finanziamento di un posto di ruolo di ricercatore a tempo indeterminato che, le Parti intendono novare attraverso la sottoscrizione della presente convenzione;
- che l'INFN ha già corrisposto all'Università l'importo di € 50.000,00, quale finanziamento parziale previsto dalla convenzione stipulata a maggio 2010;
- che le Parti hanno convenuto che detto importo sia da ritenersi un acconto alla prima rata del finanziamento oggetto della presente convenzione;
- che il Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica ed il Consiglio della I Facoltà di Scienze MMFFNN, rispettivamente nelle sedute del 31.01.2012 e del 14.02.2012, hanno deliberato di proporre l'indizione delle selezioni per n. 2 contratti di ricercatore a tempo determinato secondo il regime di tempo pieno, per il SSD FIS/01;
- che il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella seduta del 27.03.2012 ha espresso parere favorevole in ordine al reclutamento di n. 2 ricercatori con contratto a tempo determinato, di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a) Legge n. 240/2010 per il Settore Scientifico-Disciplinare FIS/01;

- che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del ha
.....;
tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione; in essa si intende come integralmente trascritto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato con Decreto Rettorale n. 5312, del 26/08/2011, nel seguito denominato Regolamento, riguardante il finanziamento di posti di ricercatori a tempo determinato del quale le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver preso visione.

ART. 2

2.1 Le Parti convengono di novare la Convenzione stipulata in data 14 maggio 2010 ed indicata in premessa, secondo quanto di seguito indicato.

2.2 In particolare, le Parti di comune accordo convengono di estinguere l'obbligazione di copertura finanziaria per un posto di ricercatore a tempo indeterminato per il SSD/FIS01 – Fisica Sperimentale per la durata di anni 8 (otto) a carico dell'INFN ed a favore dell'Università ed in espressa novazione di tale obbligazione convengono quanto segue.

2.3 L'INFN si impegna alla copertura finanziaria di due posti di ricercatore a tempo determinato, da reclutarsi per il SSD FIS/01 – Fisica sperimentale presso l'Università degli studi di Bari, secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori con contratto a tempo determinato citato, secondo il regime di tempo pieno, per la durata di 3 anni prorogabile per un ulteriore anno come previsto all'art. 6.

2.4 L'Università degli Studi di Bari si impegna ad indire le selezioni per il reclutamento di due posti di ricercatore a tempo determinato, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e regime di tempo pieno, per il SSD FIS/01 per la durata di 3 (tre) anni eventualmente prorogabile di un anno, nel rispetto del Regolamento d'Ateneo succitato e della normativa generale di riferimento nel tempo vigente, fermo restando quanto previsto dal successivo art.4 .

ART. 3

3.1 In relazione a quanto previsto al precedente articolo 2, comma 3, le Parti convengono di determinare in € 288.327,72 l'importo complessivo dovuto dall'INFN all'Università degli Studi di Bari per la copertura finanziaria di 2 posti di ricercatore a tempo determinato con regime d'impegno a tempo pieno, per n.3 anni.

Le Parti danno atto che l'INFN ha già corrisposto all'Università la somma di € 50.000,00, in adempimento alla convenzione del 14 maggio 2010 e convengono che la detta erogazione venga trattenuta dall'Università a titolo di parziale adempimento dell'obbligazione assunta con il presente atto.

L'INFN si impegna all'erogazione della restante somma secondo le seguenti modalità:

- € 46.109,24 (quarantaseimilacentonove/24), verrà corrisposta dall'INFN entro 30 giorni dalla data di stipula della presente Convenzione.

- le due rate successive, pari ad € 96.109,24 ciascuna, verranno corrisposte ogni anno entro e non oltre il mese in cui è stata stipulata la convenzione, a decorrere dall'anno di assunzione del personale ricercatore.

3.2 L'INFN si impegna ad adeguare l'importo dovuto alle eventuali variazioni che dovessero intervenire in materia di retribuzione, di oneri previdenziali, fiscali ed assistenziali, fermo restando che l'importo che l'INFN dovrà corrispondere per ciascuna annualità non potrà superare in ogni caso € 50.000,00 annui per ricercatore.

3.3 I versamenti dovranno essere effettuati mediante accredito sul c/c intestato all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in essere presso UBI BANCA CARIME – AGENZIA CENTRALE DI BARI - 70122 BARI VIA CALEFATI, 104 IBAN IT 87 Y 03067 04000 000000002494.

ART. 4

4.1 Nell'ipotesi in cui un neoassunto con copertura dei costi retributivi a carico della presente Convenzione, nell'esercizio dei propri diritti, si trasferisca presso altra Facoltà dell'Università di Bari, l'INFN si impegna a tener fermo il relativo finanziamento di cui all'art. 2.

4.2 Nell'ipotesi in cui un neoassunto con copertura dei costi retributivi a carico della presente Convenzione, nell'esercizio dei suoi diritti, si trasferisca presso altra Università, l'Università di Bari potrà deliberare di espletare le procedure per un nuovo reclutamento ovvero di non procedervi. Nel primo caso ipotizzato, l'erogazione degli importi eventualmente dovuti per rateizzazione viene sospesa per il tempo necessario per l'espletamento delle procedure di reclutamento e, pertanto, la durata della presente Convenzione viene prorogata per il tempo necessario all'espletamento delle procedure selettive; nel secondo caso, la Convenzione si risolverà di diritto, fatti salvi gli effetti già prodotti.

4.3 La stipula della presente Convenzione non obbliga l'Università all'assunzione del personale ricercatore nell'ipotesi di impedimenti giuridici all'assunzione stessa; in tal caso, se l'impedimento giuridico è di carattere temporaneo, l'efficacia della Convenzione viene sospesa e la sua durata viene prorogata per un periodo pari a quello di permanenza dell'impedimento all'assunzione. Se, al contrario, l'impedimento è di carattere definitivo, la Convenzione si risolverà di diritto e l'INFN non sarà più tenuta all'erogazione del finanziamento di cui all'art. 2

della presente Convenzione e, per l'effetto, l'Università sarà tenuta a restituire le somme ricevute e non utilizzate.

ART. 5

5.1 I due posti di ricercatore a tempo determinato secondo il regime di tempo pieno di cui all'art. 2, saranno assegnati dall'Università mediante procedura di valutazione comparativa per assunzione, con le modalità previste dalla vigente normativa e dal Regolamento d'Ateneo.

ART. 6

6.1 Allo scadere del finanziamento dei posti di ricercatore a tempo determinato da parte dell'INFN, l'Università potrà chiedere ad esso eventualmente, previa positiva valutazione delle attività di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del MIUR, il finanziamento per la proroga di un anno dei contratti, senza che ciò costituisca alcun obbligo per l'INFN.

ART. 7

7.1 Ciascun ricercatore potrà collaborare ai temi di ricerca di interesse dell'INFN, sulla base delle prescrizioni previste dal Regolamento per le associazioni tecnico-scientifiche dell'INFN, nell'ambito delle attività ricomprese nel SSD FIS/01 e, in particolare, a quelli attinenti alla fisica astroparticellare e alla fisica delle interazioni dei nuclei pesanti ultrarelativistici. A tal scopo, le proposte dei contratti, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, punto 2), del succitato Regolamento d'Ateneo dell'Università, dovranno contenere esplicita ed articolata menzione delle attività di ricerca previste nell'ambito, rispettivamente, della fisica astroparticellare e della fisica delle interazioni dei nuclei pesanti ultrarelativistici.

7.2 Al termine di ogni anno l'Università sottoporrà all'INFN una relazione contenente i risultati dell'attività svolta dal personale ricercatore assunto.

ART. 8

8.1 La presente Convenzione ha durata di tre anni, con decorrenza dalla stipula, e comunque per il tempo necessario alla copertura di non meno di 6 annualità stipendiali.

ART. 9

9.1 Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.

ART. 10

10.1 Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente Convenzione, nonché per quelle previste

dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

ART. 11

11.1 Il presente atto viene redatto in triplice copia in carta da bollo e sarà registrato in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986. Le spese di bollo sono a carico dell'INFN. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari,

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Il Rettore

Prof. Corrado Petrocelli

.....

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Il Presidente

.....